



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Scolastico Comprensivo "Raffaele Grimaldi – Giovanni Paolo II"
San Paolo di Civitate – Serracapriola - Chieuti
Via Alberto Altieri snc – San Paolo di Civitate (FG) - cap 71010 tel e fax 0882551091
e-mail fgic835003@istruzione.it pec fgic835003@pec.istruzione.it
codice fiscale: 93032390713 codice meccanografico: FGIC835003

REGOLAMENTO E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

ex articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", il cui articolo 5 recita: *"Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche [...]. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento"*;

VISTO il Regolamento di Disciplinare, nonché, il Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTA la nota registrata al protocollo con il numero 3602/PO del 31 luglio 2008 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto: "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la deliberazione n. 17 del 6 febbraio 2023 con la quale il Consiglio di Istituto ha provveduto ad adottare il regolamento relativo alla composizione, al funzionamento e al meccanismo di elezione dell'Organismo di Garanzia.

DECRETA

L'Organo di Garanzia è così composto:

dott. Ruggero Follieri	Presidente
prof. Leonardo Tricarico	Componente Docente
prof. Angelo Leggieri	Componente Docente
prof.ssa Arianna Senatore	Componente Docente - supplente
prof.ssa Maria Rosaria Pilolli	Componente Docente - supplente
avv. dott.ssa Paola Troiano	Componente Genitori
avv. dott. Leonardo Ivan De Santo	Componente Genitori

Articolo 1. Finalità e Compiti

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della Scuola secondaria e si basa sul principio per cui la Scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

Articolo 2. Competenza e Funzioni

La competenza dell'Organo di Garanzia investe sia i vizi di formali che quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto; esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a: aspetti non presi in esame durante l'accertamento; carenza di motivazione; eccesso della sanzione. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Articolo 3. Composizione

L'Organo di Garanzia si compone di cinque membri: il Dirigente ovvero un delegato che lo presiede; due genitori i cui figli all'atto della nomina risultano iscritti presso la Scuola secondaria di primo grado, e nelle classi terminali della Scuola primaria; due docenti della Scuola secondaria di primo grado. A cui si aggiungono due genitori, laddove gli stessi abbiano presentato la candidatura, e due docenti con funzioni di sostituzione nel caso in cui i componenti effettivi risultino impossibilitati a presenziare.

Articolo 4. Elezione, Vigenza e Incompatibilità

L'organo di Garanzia rimane in carica un triennio a decorrere dalla costituzione dello stesso. La componente genitori, ivi compresi i due genitori supplenti, viene eletta dai genitori i cui figli al momento dell'elezione risultano iscritti presso la Scuola secondaria di primo grado e nelle classi terminali della Scuola primaria. La componente docente, ivi compresi i due docenti supplenti, viene eletta dal Consiglio di Istituto tra i docenti della Scuola secondaria di primo grado. I componenti dell'Organo debbono astenersi nel caso in cui vi siano rapporti di parentela o affinità con l'alunno destinatario del provvedimento sanzionatorio.

Articolo 5. Modalità e Criteri di Funzionamento Generali

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente anche oralmente almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organismo, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo. Le deliberazioni dell'Organismo *de quo* vengono assunte attraverso il sistema della votazione nella quale non è ammessa l'astensione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. L'organo è legittimamente costituito con la partecipazione di almeno tre membri.

Articolo 6. Ricorso per le Sanzioni Disciplinari

Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari comminate deve essere proposto da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se assolutamente indispensabile, quanto necessario ai fini della ricostruzione della fattispecie. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia. L'Organo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e convoca, se assolutamente necessario, coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e

firmate da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre all'alunno la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla deliberazione. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine di trenta giorni.

Per garantire una pronta e facile consultazione del dato positivo che descrive la procedura da seguire per l'impugnazione del provvedimento disciplinare si richiama quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", che recita: 1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.* 2. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.* 3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.* 4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.* 5. *Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere*

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

San Paolo di Civitate (FG), 13 febbraio 2023

IL DIRIGENTE

dott. Ruggero Follieri

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa)